



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO
MESSINA

ORDINANZA N° 15/2017



Località: Taormina (ME)

Data: dal 15 Maggio 2017 al 27 Maggio 2017

Il Capitano di Vascello sottoscritto, Capo del circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

VISTA la legge n. 121 del 1 Aprile 1981 sulle attribuzioni del Ministero dell'Interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza, sul ruolo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sulle responsabilità affidate in ambito provinciale al Prefetto per le funzioni di coordinamento generale ad al Questore per le funzioni di coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica delle Forze di Polizia, nonché dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze poste a sua disposizione;

VISTO il D.lgs. n. 177 del 19 Agosto 2016 – Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 Agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che attribuisce in via esclusiva al Corpo GDF le funzioni di polizia in mare;

VISTO la direttiva del Ministro dell'Interno per l'attuazione del coordinamento e della direzione unitaria delle Forze di Polizia, approvata con decreto n. 27-4 del 12 febbraio 2001;

VISTO il D.L. n. 83 del 6 maggio 2002 convertito in legge n. 133 del 2 luglio 2002 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno);

VISTO le direttive emanate dal Ministro dell'Interno con decreto del 28 maggio 2003 in tema di misure di protezione;

VISTO le disposizioni di attuazione diramate dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con circolare n. 557/A/208.018.1S.79 dell'11 giugno 2003;

VISTO il piano dei servizi di ordine e sicurezza pubblica a mare relativi al Vertice G7 di Taormina;

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare, secondo le indicazioni fornite dagli enti competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, la navigazione nello spazio marittimo sottoposto ai diversi livelli di sorveglianza, nonché l'uso del demanio marittimo e dei relativi approdi, in occasione del Vertice G7 di Taormina;

RENDE NOTO


in relazione al Vertice G7 di Taormina, negli specchi acquei antistanti il territorio dei Comuni di Giardini Naxos, Taormina, Letojanni, S. Alessio Siculo, S. Teresa di Riva, Furci e Roccalumera, sono individuate tre zone marittime di sicurezza di seguito meglio specificate.

1. **Zona di Massima Sicurezza (ZMS – ALFA)**, delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche:

- (1) ZMS1 Lat. 37°52'43"N – Long. 015°18'22"E;
- (2) ZMS2 Lat. 37°51'48"N – Long. 015°21'06"E;
- (3) ZMS3 Lat. 37°47'45"N – Long. 015°17'18"E;
- (4) ZMS4 Lat. 37°48'37"N – Long. 015°15'40"E.

meglio evidenziata nella seguente figura 1, costituita dallo specchio acqueo immediatamente prospiciente il promontorio di Taormina. La Zona di Massima Sicurezza, di forma poligonale, ha un'estensione longitudinale pari a circa 5 miglia nautiche ed una profondità pari a circa 2 miglia nautiche e trova corrispondenza nei seguenti riferimenti costieri, includendo al suo interno l'intera area portuale di Giardini Naxos:

- zona nord: Hotel San Pietro - Letojanni;
- zona sud: stabilimento balneare Lido Recanati Beach - Giardini Naxos.




(Figura 1)

2. Area ad Accesso Controllato (AAC – BRAVO), delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche:

- (1) AAC1 Lat. 37°54'47"N – Long. 015°20'51"E;
- (2) AAC2 Lat. 37°52'29"N – Long. 015°25'00"E;
- (3) AAC3 Lat. 37°44'15"N – Long. 015°17'54"E;
- (4) AAC4 Lat. 37°46'27"N – Long. 015°13'43"E.

meglio evidenziata nella seguente figura 2. L'Area ad Accesso Controllato, di forma poligonale, ha un'estensione longitudinale pari a circa 10 miglia nautiche ed una profondità pari a circa 4 miglia nautiche e trova corrispondenza nei seguenti riferimenti costieri:

- zona nord: Elihotel - Sant'Alessio Siculo;
- zona sud: Lido del Sole lungo mare Cottone - Fiumefreddo.




(Figura 2)

3. Area di Sorveglianza ed Allarme (ASA - CHARLIE), delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche:

- (1) ASA1 Lat. $37^{\circ}58'20''N$ – Long. $015^{\circ}23'42''E$;
- (2) ASA2 Lat. $37^{\circ}52'17''N$ – Long. $015^{\circ}36'34''E$;
- (3) ASA3 Lat. $37^{\circ}32'41''N$ – Long. $015^{\circ}21'12''E$;
- (4) ASA4 Lat. $37^{\circ}37'24''N$ – Long. $015^{\circ}10'40''E$.

di seguito meglio evidenziata nella figura 3. L'Area di Sorveglianza e Allarme, di forma poligonale, ha un'estensione longitudinale pari a circa 23 miglia nautiche ed una profondità pari a circa 11 miglia nautiche e trova corrispondenza nei seguenti riferimenti costieri:

- zona nord: Main Palace Hotel - Roccalumera;
- zona sud: Porto di Pozzillo - Acireale.



(Figura 3)

ORDINA

Art. 1 – Zone marittime di sicurezza

Nel periodo compreso tra le ore 00.01 del giorno 22 maggio 2017 e le ore 23.59 del 27 maggio 2017, esclusivamente per quanto attiene agli specchi acquei ricadenti nell'ambito di competenza di questo Circondario Marittimo:

1. All'interno della Zona di Massima Sicurezza (ZMS – ALFA) è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale ed a qualunque scopo (ivi compreso l'attività delle unità da passeggeri di qualsiasi tipologia);
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura, sia sportiva che professionale;
- praticare la balneazione ad una distanza superiore a 50 (cinquanta) mt dalla battigia.

2. All'interno dell'Area ad Accesso Controllato (AAC – BRAVO) è vietato:

- ancorare e sostare con qualunque unità navale;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura, sia sportiva che professionale.

All'interno di detta area è consentita esclusivamente la navigazione in transito, mantenendo una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi ovvero alla minima velocità di sicurezza se superiore e, comunque, con scafo in dislocamento.

Tutte le unità in transito verranno sottoposte a controllo/ispezione da parte delle unità navali delle forze di polizia e militari ivi presenti, ed a tal fine dovranno prestare la massima attenzione alle indicazioni che verranno fornite da dette unità, facilitando le relative manovre nautiche di avvicinamento ed affiancamento.

3. All'interno dell'Area di Sorveglianza e Allarme (ASA – CHARLIE):

tutte le unità navali in transito dovranno procedere con la massima cautela, mantenendo ascolto continuo sul canale 16 VHF e prestando la massima attenzione alle segnalazioni/intimazioni che potrebbero essere fatte da bordo dalle unità navali delle forze di polizia e militari impegnate nel dispositivo di sicurezza.

Tutte le unità in transito potranno essere sottoposte a controllo/ispezione da parte delle unità navali delle forze di polizia e militari ivi presenti.

Art. 2 – Disposizioni specifiche per il Porto e Rada di Giardini Naxos

1. Nel periodo compreso tra le ore 00.01 del 15 Maggio 2017 e le ore 23.59 del 21 Maggio 2017, parte dei pontili galleggianti presenti presso il porto di Giardini Naxos e la testata del molo commerciale, come meglio evidenziato nella relativa planimetria (figura 4), saranno utilizzati esclusivamente per l'ormeggio delle unità delle forze di polizia e militari.


La rada di Giardini Naxos, le porzioni di pontili galleggianti non utilizzati dai mezzi delle forze di polizia (secondo le indicazioni specifiche del Comandante del Porto di Giardini Naxos), nonché i primi 90 (novanta) metri dalla radice della banchina del porto, potranno essere utilizzati esclusivamente dalle unità dei servizi tecnico-nautici nonché dalle unità stanziali impegnate nello svolgimento di attività di pesca e diportistiche a fini commerciali (escursioni-

diving), opportunamente autorizzate dal Comandante del porto di Giardini Naxos.

Nel medesimo periodo, l'area portuale utilizzata dalle forze di polizia e militari, come evidenziato in **figura 4**, è interdetta al transito pedonale e di qualunque autoveicolo.

2. Nel periodo compreso tra le ore 00.01 del giorno 22 maggio 2017 e le ore 23.59 del 27 maggio 2017, il porto e la rada di Giardini Naxos sono interdetti alla navigazione, all'ormeggio e all'ancoraggio di qualunque unità navale. Le unità dei servizi tecnico-nautici nonché le unità stanziali utilizzate a fini commerciali, opportunamente autorizzate dal Comandante del porto di Giardini Naxos potranno rimanere ormeggiate, senza possibilità d'uso, nei primi 90 (novanta) metri della radice della banchina del porto di Giardini Naxos e presso le porzioni di pontili galleggianti non utilizzati dalle unità militari e delle forze di polizia (secondo le indicazioni specifiche del Comandante del Porto di Giardini Naxos).

Nel medesimo periodo l'intera area portuale è interdetta al transito pedonale e di qualunque autoveicolo.



(Figura 4)

Art. 3 – Altre strutture per l'ormeggio di unità navali

In applicazione del precedente art. 1, nel periodo compreso tra le ore 00.01 del giorno 22 maggio 2017 e le ore 23.59 del 27 maggio 2017, tutte le altre strutture ricadenti all'interno della Zona di

Massima Sicurezza (ZMS – ALFA) e dell'Area ad Accesso Controllato (AAC – BRAVO) e destinate all'ormeggio di unità navali, non potranno essere utilizzate per la sosta di alcuna unità, e le stesse strutture dovranno pertanto rimanere libere.

Art. 4 – Prescrizioni per porti turistici/cantieri/aree rimessaggio

A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al 31 maggio 2017, dovrà essere comunicato a cura dei responsabili degli approdi, rimessaggi e cantieri navali, l'elenco di tutte le unità navali stanziali ed in transito nelle relative strutture, evidenziando in particolare i dati delle unità in arrivo/partenza e le generalità dei loro occupanti.

Art. 5 - Deroghe

Non sono soggette ai divieti di cui agli articoli 1, 2 e 3, tutti i mezzi navali militari e delle forze di polizia inseriti nel "Sistema di Sicurezza" ed impegnate a garantire, in occasione dello svolgimento del Vertice G7, il rispetto e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 6 - Disposizioni finali e sanzioni

Salvo che il fatto costituisca diverso e più grave reato/illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n°171/2005;
- b) negli altri casi, ai sensi degli artt. 1174 - 1231 del Codice della Navigazione;
- c) ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione per violazioni riguardanti l'uso del demanio marittimo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Messina li 20 marzo 2017

IL COMANDANTE
C.V. (CP) NAZZARENO LAGANA'